



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 07/04/2011

### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Società Italsvet Ecologia.

### RELAZIONE DELL'UFFICIO

La ditta ITALSVET ECOLOGIA S.r.l., P.IVA 02248270734 - sede legale in Palagiano alla via Aia n. 54 ed insediamento produttivo in Palagiano al corso Lenne, snc - legalmente rappresentata dal Sig. Verzillo Nicola nato a Palagiano (TA) il 03.02.1959, con nota acquisita al prot. n. 897 del 12.01.2010 presentava istanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2001, relativa ad un impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi e il deposito preliminare di rifiuti pericolosi ubicato nel Comune di Palagiano (TA). All'istanza allegava Studio preliminare ambientale comprensivo di elaborati tecnici e grafici, nonché elaborati su supporto informatico.

La medesima ditta risulta iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto al n. 02248270734 come società operante nel settore ambientale per attività di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero o allo smaltimento finale e lavori di pulizia sia civile che industriale.

Inoltre la ditta risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. BA/000614 per le seguenti categorie di raccolta e trasporto rifiuti di cui all'art. 8 del D.M. 406/1998: categoria 1, Classe E; categoria 2, Classe F; categoria 5, Classe F.

La ditta è altresì dotata di Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto il 19.02.2008 con validità fino al 19.02.2011.

Il progetto relativo all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come da istanza originaria, rientra nell'Allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 7 lett. z.a) e z.b), impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Si precisa che la predetta istanza veniva modificata con nota acquisita al prot. prov.le n. 44590 del 12.07.2010 con la quale la ditta comunicava di rinunciare alle attività relative al deposito preliminare (D15) dei rifiuti pericolosi, alla messa in riserva e recupero dei RAEE (identificati alla tipologia 5.16 di cui al D.M. 05.02.1998) e alla messa in riserva e recupero dei rifiuti in gomma (identificati alle tipologie 10.1 e 10.2 di cui al D.M. 05.02.1998).

...omissis...

Per tutto quanto sopra riportato,

Considerato che l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi è localizzato a circa 200 metri dal centro

urbano del Comune di Palagiano e che il Piano di Gestione dei rifiuti Speciali nella Regione Puglia definisce “escludente” la localizzazione di impianti di recupero/trattamento/smaltimento di rifiuti a tale distanza da insediamenti residenziali;

Considerato inoltre, che il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia prevede come criterio preferenziale per la localizzazione di nuovi impianti la presenza delle urbanizzazioni primarie e che il sito oggetto dell'intervento è servito dalla sola viabilità;

Considerato che il sito oggetto di intervento è classificato come zona “E” agricola, così come riportato dal Certificato di destinazione urbanistica, e che lo stesso Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia stabilisce come criterio preferenziale la localizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti in vicinanza a distretti industriali e come criterio vincolante in aree industriali;

Considerato che ad oggi la ditta risulta non aver acquisito l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche relativamente alla parte dell'impianto già esistente;

Considerato che il sito oggetto di intervento ricade nel vincolo ATD “usi civici” ed in minima parte in un ATE di tipo “C” in corrispondenza del vincolo ATD “tratturi - Tratturello Palagiano-Bradano” e che, ai sensi della N.T.A. del PUTT della Regione Puglia, per tale ultima circostanza è necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica;

Considerato che, ai sensi del punto 4.2 dell'art. 3.05 del Titolo III delle N.T.A. del PUTT della Regione Puglia, negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile “C” e di valore relativo “D”, in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va vietata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione;

Considerato, infine, che la relazione previsionale di impatto acustico deve tener conto anche di quanto previsto dalla normativa di dettaglio costituita dalla L.R. n.3/2002 e non solo di quanto previsto dal D.P.C.M. 1.03.1991;

Ritenuto che sia necessario che il proponente effettui una valutazione circa la conformità del progetto da realizzarsi al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009.

Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione gestionale dell'impianto fatta dal proponente si sottopone tutto quanto sopra esposto alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento di assoggettabilità a procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20, co.6, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii..

Il Funzionario Tecnico Il Funzionario Amministrativo  
F.to Ing. Dalila Birtolo F.to Dora Lacarbonara

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SETTORE**

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 5.02.1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009;

Vista la Legge Regionale n. 3 del 12.02.2002;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

## DETERMINA

1. di ritenere - per tutte le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate - assoggettabile alle procedure V.I.A. il progetto di impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti non pericolosi della ditta ITALSVET ECOLOGIA S.r.l. - P.IVA 02248270734 avente sede legale in Palagianò (TA) alla via Aia n. 54 ed insediamento produttivo in Palagianò (TA) al corso Lenne, snc - legalmente rappresentata dal Sig. Verzillo Nicola nato a Palagianò (TA) il 03.02.1959;
2. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
3. di notificare il presente provvedimento alla ditta ITALSVET ECOLOGIA S.r.l. - 02248270734 avente sede legale in Palagianò (TA) alla via Aia n. 54 e insediamento produttivo in Palagianò (TA) al corso Lenne, snc - legalmente rappresentata dalla Sig. Verzillo Nicola nato a Palagianò (TA) il 03.02.1959;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
5. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente  
Ing. Ignazio Morrone

---